

**CONVENZIONE UNITARIA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DEI FREQUENTANTI LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA AMMESSI AI TIROCINI FORMATIVI AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98 E DELL' ART 37 LEGGE 11/2011**

tra

la **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

in persona del Direttore prof. Massimo Donini

e

il **TRIBUNALE di Reggio Emilia**

in persona del Presidente dott. Francesco Maria Caruso

**PREMESSO**

- Che con delibera plenaria del 29 aprile 2014 il Consiglio Superiore della magistratura ha fornito indirizzi per l'attuazione dei tirocini formativi presso i tribunali, ai sensi delle disposizione di legge in epigrafe, degli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione per le professioni legali;
- Che è perciò opportuno innovare e sostituire le precedenti Convenzioni aventi il medesimo oggetto stipulate tra la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Modena e Reggio Emilia e il tribunale di Reggio Emilia
- Che la risoluzione consiliare ha previsto una disciplina uniforme per entrambe le tipologie di tirocinio, previste dalla legge 111/11 e 98/2013. In tal senso il Consiglio Superiore ha rilevato che la disciplina normativa delle due principali figure di tirocini formativi presso gli uffici, l'art. 37 legge 111/2011 e l'art. 73 legge 98/2013, è unitariamente finalizzata alla gestione organizzativa dell'Ufficio e tende in entrambi i casi e con un modello sostanzialmente unitario a fornire strumenti volti all'efficienza del lavoro giudiziario.
- Che l'art. 73 della l. 9 agosto 2013 n. 9 prevede che "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di Appello, i Tribunali ordinari, gli uffici e i Tribunali di Sorveglianza e i Tribunali per i minorenni, della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento".

- Che una delle più rilevanti novità e peculiarità della norma che disciplina i tirocini formativi di cui alla legge 98/2013 risiede nelle modalità di accesso al tirocinio per il quale non è prevista la preventiva sottoscrizione di alcuna convenzione da parte del Presidente del Tribunale, potendo il laureato in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 della l. n. 98/13 presentare direttamente la domanda, poiché i laureati ammessi al tirocinio possono essere anche non iscritti alle Scuole di specializzazione;
- Che, cionondimeno, la risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, approvata con delibera plenaria dal C.S.M. in data 29 aprile 2014, nel disciplinare ed armonizzare le forme di tirocinio negli uffici giudiziari, ha individuato linee guida da osservare nella attuazione dei tirocini formativi ex art. 73 l. n. 98/13, così come per quelli regolati dalla legge 111/11 che possono essere attuati solo previa stipula di una Convenzione con la Scuola e cui possono accedere studenti anche privi dei requisiti previsti dalla legge del 2013;
- Che, nel disciplinare le modalità di erogazione della formazione, una delle linee guida consiliare fa carico al Presidente del Tribunale, operante anche per delega con il magistrato coordinatore, di individuare forme di collaborazione con le locali Scuole di specializzazione, secondo quanto stabilito dall'art. 73 co. 5bis della l. n. 98/13, da considerare norma di carattere generale;
- Che, in tale prospettiva, è comune interesse delle parti del presente atto approfondire la praticabilità di una iniziativa giudicata di alto interesse formativo;
- Che il Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali di Modena (d'ora in poi semplicemente Scuola) ha ribadito come sia obiettivo della scuola predisporre le migliori occasioni formative per gli specializzandi, offrendo loro la possibilità di svolgere tirocini presso gli uffici giudiziari, in modo da consentire il conseguimento di una preparazione completa ed arricchita anche attraverso l'affiancamento dei magistrati nello studio dei casi e dei relativi fascicoli, nella partecipazione alla udienze, nella redazione degli atti;
- Che la presente convenzione intende sviluppare e proseguire una già proficua collaborazione tra il Tribunale di Reggio Emilia e la Scuola di specializzazione che si è tradotta, nel corso degli ultimi anni, nella partecipazione dei magistrati quali docenti agli insegnamenti tenuti presso la Scuola, nella partecipazione degli stesso alle commissioni di diploma, nella organizzazione di simulazioni di processi per gli specializzandi, nonché in tirocini ex art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196 e - da ultimo - nei tirocini formativi ex art. 37 legge 15 luglio 2011 n. 111;
- Che, pertanto, la presente convenzione è destinata ad assicurare il raccordo tra l'attività svolta dagli specializzandi che saranno ammessi, a domanda, allo svolgimento dei tirocini formativi presso il Tribunale di Modena, contemperando le finalità istituzionali e l'organizzazione della Scuola con gli obiettivi del programma formativo ex art. 73 della l. n. 98/13 e 37 della legge 15 luglio 2011 n.111;
- Che i medesimi criteri e principi direttivi di raccordo possono valere per l'ammissione al tirocinio in tribunale degli studenti della Scuola di specializzazione che non posseggono i requisiti previsti dall'art. 73 ma che, a giudizio del Tribunale ( presidente e magistrati coordinatori), appaiono idonei e meritevoli di ammissione al tirocinio stesso;
- Che vanno sottolineati gli elementi distintivi di questa seconda tipologia di tirocinio ex art 37 l. 111/ 11 consistenti nell'obbligatoria previa stipula della

Convenzione tra gli Enti interessati; nei diversi effetti del tirocinio a seconda che sia svolto nel primo o nel secondo anno della scuola posto che il tirocinio svolto nel secondo anno, pur ammesso, produrrà diversi effetti in quanto il tirocinio svolto nel corso del primo anno della Scuola e in concomitanza con la stessa è sostitutivo del pari periodo formativo del secondo anno presso la Scuola mentre se svolto nel corso del secondo anno non potrà ovviamente dare tale beneficio; nella durata di un anno del tirocinio, in luogo dei 18 mesi previsti per l'altra tipologia.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione

Art. 2

I neo-laureati in giurisprudenza iscritti al primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, possono fare domanda per lo svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 della legge n. 98/13. Ugualmente possono chiedere di svolgere tirocinio formativo coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art 73 della legge 98/113 abbiano già svolto il primo anno di Scuola.

In tal caso il tirocinio in Tribunale sarà sostitutivo della frequenza del secondo anno di Scuola

Art 2-bis

I neo-laureati in giurisprudenza iscritti al primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, possono fare domanda per lo svolgimento del tirocinio formativo ex art. 37 della legge n. 111/13. Ugualmente possono chiedere di svolgere tirocinio formativo coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art 73 della legge 98/113, abbiano già svolto il primo anno di Scuola. La durata del tirocinio sarà di un anno e avrà efficacia sostitutiva del secondo anno di Scuola, se sarà assicurata la frequenza minima sia in Tribunale che ai corsi organizzati dalla Scuola.

Art. 3

Il tirocinio presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Reggio Emilia, quando è effettuato in contemporanea con la frequenza della Scuola di Specializzazione, dovrà svolgersi per almeno 20 ore settimanali da concordare con il magistrato affidatario.

Art. 4

Nel caso previsto dall'art. 3, il Presidente del Tribunale dispone, anche con delega al magistrato coordinatore, che ogni magistrato affidatario consenta, nell'ambito del programma formativo, al tirocinante/specializzando di frequentare le lezioni presso la Scuola di specializzazione ordinariamente previste lunedì e venerdì di ogni settimana da ottobre a giugno.

Art. 5

Ai neo-laureati che siano ammessi al tirocinio ex art. 73 della legge n. 98/13 nonché al tirocinio ex art 37 delle legge 11/111 e della presente Convenzione che abbiano frequentato proficuamente il primo anno della Scuola di Specializzazione, sarà riconosciuto, in caso di esito positivo dello stage, ai fini della frequenza, l'intero secondo anno della Scuola di specializzazione.

Rimane fermo l'obbligo di superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali di esame di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997 n. 398.  
La Scuola riconoscerà ai tirocinanti, sulla base della relazione del magistrato affidatario, un punteggio di merito aggiuntivo nella valutazione complessiva, dopo la media dei voti di profitto nelle varie materie.

Art. 6

In caso di frequenza, al secondo anno della Scuola di specializzazione, delle lezioni in concomitanza con il tirocinio formativo, quest'ultimo dovrà svolgersi secondo le modalità stabilite dall'art. 3.

Art. 7

La frequenza della Scuola di Specialità per l'anno in corso costituisce titolo di preferenza nella selezione dei posti disponibili per i tirocini formativi presso il Tribunale di Reggio Emilia

Art. 8

Per tutta la residua disciplina di accesso ai tirocini formativi e di erogazione della formazione, si fa espresso rinvio all'art. 73 della legge n. 98/13, all'art 37 della legge 111/11 e alla risoluzione esplicativa emanata dal C.S.M. in data 29 aprile 2014.

Il Direttore della scuola di Specializzazione per le professioni legali della facoltà di Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Prof. Massimo Donini

Modena-Reggio Emilia 23 luglio 2014



Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia

Dott. Francesco Maria Caruso

